SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione)
4 febbraio 1986 *

Nel procedimento 65/85,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hauptzollamt Hamburg-Ericus

e

Van Houten International GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1),

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, R. Joliet, O. Due, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Jörn Sack, membro del suo servizio legale, in qualità di agente,

viste le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza l'11 dicembre 1985,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 12 febbraio 1985, pervenuta in cancelleria il 14 marzo successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio 23 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1).

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società Van Houten International GmbH (in prosieguo: « Van Houten ») e lo Hauptzollamt di Amburgo-Ericus (in prosieguo: « Hauptzollamt »), avente ad oggetto il pagamento dei dazi doganali su una partita di semi di cacao che la Van Houten ha importato nel luglio 1980.

3 Al momento dell'importazione la Van Houten dichiarava, separatamente dal prezzo netto fatturato, le spese di pesatura da essa sostenute per un importo di DM 157. Come emerge dal contratto, la vendita doveva essere effettuata sulla base cif Amburgo « net delivered weights », l'importo del prezzo di acquisto doveva essere determinato in base al peso della merce consegnata e le spese della determinazione di detto peso erano a carico del compratore, cioè della Van Houten. Lo Hauptzollamt includeva dette spese nel valore in dogana.

4 La Van Houten ricorreva avverso questo provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, il quale statuiva che a torto le spese di pesatura erano state incluse nel valore in dogana. Lo Hauptzollamt impugnava questa sentenza davanti al Bundesfinanzhof, deducendo in particolare che la Van Houten aveva pagato le spese di pesatura a beneficio del venditore e che, pertanto, a norma dell'art. 3, n. 3, lett. a), del sopramenzionato regolamento, dette spese rientravano nel valore in dogana, come definito nel n. 1 dello stesso articolo.

5 Il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento e ha sottoposto a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se l'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1224/80, nella versione in vigore prima del 1° gennaio 1981, vada interpretato nel senso che nel caso dei cosiddetti contratti di vendita a destinazione le spese della determinazione del peso della merce all'arrivo rientrano nel valore di transazione anche quando, in base al contratto di compravendita, siano a carico del compratore ».

6 Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof ricorda che, a tenore dell'art. 3, n. 1, del regolamento, il valore in dogana è « il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare », e che il n. 3, lett. a), prima frase, definisce detto prezzo « il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate ».

7 Il Bundesfinanzhof ricorda inoltre che successivamente all'importazione in oggetto, la suddetta definizione è stata integrata dal regolamento del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3193 (GU L 333, pag. 1), con il seguente inciso: « (...) e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore a una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore ». Poiché il regolamento n. 1224/84 aveva lo scopo di conformare la disciplina comunitaria all'accordo relativo all'attuazione dell'art. VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e poiché l'inciso aggiunto col regolamento n. 3193/80 riproduce una disposizione del protocollo allegato a detto accordo e costituente parte integrante dello stesso, il Bundesfinanzhof ritiene che detto inciso abbia natura meramente dichiarativa. Per questa ragione anche il testo originario dell'art. 3, n. 3, andrebbe interpretato alla luce dell'inciso aggiunto.

8 Il Bundesfinanzhof riconosce che lo scopo del GATT, consistente — secondo il preambolo di questo accordo — nello stabilire il valore in dogana in base a criteri semplici ed equi, viene realizzato soltanto se si tenga conto delle condizioni concretamente stabilite nel contratto di vendita. Esso rileva però che non sono estranei alle discipline del valore in dogana elementi tipici che non corrispondono ai dati concreti del contratto considerato. Non sarebbe pertanto escluso considerare un obbligo che di norma grava sul venditore come una « obbligazione del venditore » ai sensi dell'inciso aggiunto all'art. 3, n. 3, del regolamento. Dato che nei cosiddetti « contratti di vendita a destinazione » le spese per la determinazione delle quantità nel luogo di destinazione sembrerebbero essere generalmente a carico del venditore, potrebbe apparire giustificato includerle nel valore in dogana, anche se il contratto considerato le pone a carico del compratore.

9 Il Bundesfinanzhof osserva ancora che, secondo l'art. 3, n. 3, lett. a), ultima frase, il pagamento di cui va tenuto conto « può essere effettuato direttamente o indirettamente » e che il fatto di rimettere l'ammontare del valore in dogana in larga misura alla discrezione delle parti contraenti potrebbe dar luogo ad abusi.

10 Nelle osservazioni presentate alla Corte la Commissione precisa che, a seguito delle trattative commerciali multilaterali svoltesi nell'ambito del GATT, le norme comunitarie sul valore in dogana sono ispirate a nuovi criteri. Secondo la nuova disciplina, contenuta nel regolamento n. 1224/80, la valutazione in dogana dovrebbe essere basata; per quanto possibile, sul valore di transazione delle merci. Nel nuovo sistema, quindi, il calcolo sarebbe deliberatamente basato sugli elementi particolari di ciascun contratto e gli usi commerciali non avrebbero più importanza a questo proposito.

11 Secondo la Commissione, il valore di transazione viene corretto, se del caso, conformemente all'art. 8 del regolamento, ma le spese di pesatura non figurano tra gli elementi che, in base a detto articolo, debbono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato. Sarebbe dunque sufficiente stabilire se le spese predette facciano parte del prezzo pagato o da pagare, come definito nell'art. 3, n. 3, del regolamento. Questa disposizione menzionerebbe sotto la lett. a) i criteri di determinazione positivi e sotto la lett. b) quelli negativi.

12 La Commissione riconosce che, secondo la lett. a), il pagamento da prendere in considerazione può anche essere effettuato « indirettamente ». Orbene, a tenore della lett. b), « le attività avviate dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica secondo l'art. 8, non sono cosiderate un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario o che siano state avviate con l'accordo di quest'ultimo ». Poiché la pesatura è stata effettuata dal compratore a proprie spese e poiché le spese di pesatura non sono contemplate dall'art. 8, dette spese non potrebbero essere considerate come un pagamento indiretto al venditore.

13 Al fine di risolvere la questione sollevata dal giudice a quo, si deve sottolineare che il regolamento n. 1224/80 ha sostituito la nozione di « prezzo normale », che, secondo la precedente normativa, costituiva la base del calcolo del valore in dogana, con la nozione di « valore di transazione », cioè, in linea di massima, il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. Nel nuovo sistema, quindi, il cal-

colo deve prendere le mosse dalle condizioni in base alle quali è stata effettuata la singola compravendita anche se dette considerazioni differiscono dagli usi commerciali o possono essere considerate inabituali per il tipo di contratto considerato.

14 È vero che anche nel nuovo sistema si deve escludere l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi, come è espressamente dichiarato nel sesto punto della motivazione del regolamento n. 1224/80. Di questa considerazione viene tenuto conto nelle disposizioni del regolamento che definiscono il valore di transazione o che contemplano rettifiche dello stesso. Dette disposizioni, però, come ha rilevato la Commissione, non implicano che le spese per determinazione del peso della merce all'arrivo siano incluse nel valore in dogana quando detta determinazione venga effettuata a spese del compratore. Sotto questo aspetto nulla ha mutato l'inciso aggiunto all'art. 3, n. 3, lett. a), prima frase, del regolamento n. 3193/80, il quale d'altronde, non si applica all'importazione di cui alla fattispecie. La determinazione della quantità di merce effettivamente consegnata nel luogo di destinazione, poiché favorisce anche gli interessi del compratore, non può essere considerata da questi eseguita « per soddisfare un'obbligazione del venditore », ai sensi della predetta disposizione, qualora nel contratto di cui trattasi non sia stato pattuito siffatto obbligo.

15 La questione pregiudiziale va dunque risolta come segue: l'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso dei cosiddetti contratti di vendita a destinazione, le spese relative alla determinazione del peso della merce all'arrivo al luogo di destinazione non rientrano nel valore di transazione qualora la determinazione di detto peso venga effettuato a spese del compratore.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 12 febbraio 1985, dichiara:

L'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, dev'essere interpretato nel senso che nel caso dei cosiddetti contratti di vendita a destinazione, le spese relative alla determinazione del peso della merce all'arrivo al luogo di destinazione non rientrano nel valore di transazione qualora la determinazione di detto peso venga effettuata a spese del compratore.

Everling Joliet

Due Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 febbraio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quinta sezione

U. Everling